

SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO DI PARMA
E
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI
CONFAGRICOLTURA REGIONE
C I A REGIONE

PER LA COOPERAZIONE IN AZIONI DI PRESIDIO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE DELLA REGIONE.....

Premesso che:

- il territorio rurale costituisce un bene di valore inestimabile, frutto dell'azione combinata dei fattori naturali e dell'uomo;
- l'opinione pubblica manifesta una crescente attenzione ai problemi ed alle opportunità offerte da una gestione attenta e coordinata delle risorse del territorio rurale;
- recenti orientamenti comunitari nonché la legislazione nazionale in materia agricola tendono a promuovere e valorizzare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, qualificando come attività agricole anche la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio del patrimonio rurale;
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo indica per la prima volta, nello scenario legislativo italiano, le attività che devono considerarsi proprie di una impresa agricola multifunzionale;
- più precisamente, l'art. 15 del predetto decreto legislativo n. 228, prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di utilizzare forme convenzionali nonché di concludere contratti d'appalto in deroga alle norme vigenti con gli imprenditori agricoli per lo svolgimento, tra l'altro, di attività funzionali alla:
 - sistemazione e manutenzione del territorio rurale;
 - salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- la L.296 del 27.12.2006 ha incrementato – art. 1 comma 1067 – i limiti di valore entro i quali i predetti contratti d'appalto con gli imprenditori possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti;
- le Parti riconoscono il contributo che ognuna di esse porta alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale;
- le Parti convengono circa la necessità di promuovere la più ampia attuazione del concetto di multifunzionalità delle attività agricole non solo per favorire il consolidamento di imprese economicamente valide e

- organizzativamente flessibili, ma prioritariamente per costituire realtà utili all'interesse pubblico;
- sono obiettivi comuni alle Parti contraenti promuovere le vocazioni produttive del territorio, tutelare e salvaguardare il paesaggio agricolo e forestale, garantendo la manutenzione del territorio e il miglioramento dell'assetto idrogeologico;
 - nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra, è possibile ed opportuno coniugare la valorizzazione dell'agricoltura e forme di gestione efficienti ed efficaci;
 - AIPO provvede alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa idraulica – per il reticolo idrografico di propria competenza – con una visione sempre più attenta alla valorizzazione delle potenzialità presenti sul territorio presidiato, in ottica partenariale e sussidiaria;
 - AIPO intende promuovere il coinvolgimento delle imprese agricole nei programmi annuali e pluriennali di manutenzione delle opere idrauliche e, più in generale, del territorio rientrante nel proprio ambito di competenza, impostando e condividendo una rete di professionalità che possano anche garantire un presidio per il monitoraggio, la protezione e la valorizzazione del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, FRA LE PARTI SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Finalità)

Il presente protocollo è finalizzato alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed intende regolamentare, favorire ed incentivare la stipula di convenzioni e contratti di appalto tra l'AIPO e le imprese agricole per la realizzazione delle opere e lo svolgimento dei servizi di cui in premessa.

Art. 2
(Ambito di attività)

Il presente protocollo impegna l'AIPO ad incentivare la sottoscrizione di convenzioni e di contratti d'appalto con le imprese agricole insediate nel territorio sul quale l'Agenzia esercita le proprie strumentalità, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e applicabile alle fattispecie oggetto del presente atto, per l'affidamento dei lavori e dei servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di protezione del territorio.

Art. 3
(Organizzazioni Professionali Agricole)

Le OO.PP.AA. firmatarie del Protocollo si impegnano, a mezzo delle proprie strutture e con particolare riguardo ai singoli ambiti provinciali, a dare la massima informazione e divulgazione circa la sottoscrizione e il contenuto del presente accordo presso la totalità delle imprese agricole operanti nel territorio di propria competenza e, tenuto conto delle indicazioni tecniche e metodologiche dell'AIPO, a favorire la stipula delle convenzioni e di contratti d'appalto con l'Agenzia.

Art. 4
(Gestione dell'Accordo)

Il Protocollo è gestito su base provinciale da un apposito Comitato di coordinamento composto da 1 componente per l'AIPO ed altrettanti per ognuna delle OO.PP.AA.. Le Parti procederanno alla nomina di propri rappresentanti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Comitato è presieduto da un membro del Comitato designato ogni anno, a rotazione, dall'AIPO e dalle OO.PP.AA.

Il Comitato si riunisce almeno a cadenza trimestrale e si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla firma del presente accordo, le OO.PP.AA. della provincia interessata si impegnano ad indicare al Comitato le imprese agricole che manifestano disponibilità alla stipula delle convenzioni e dei contratti di appalto cui al presente protocollo.

L'individuazione di altre imprese agricole può essere effettuata in ogni successiva riunione del Comitato.

Il Comitato, verificata la funzionalità della procedura, inoltra all'AIPO l'elenco aggiornato delle Ditte interessate.

L'elenco delle imprese potenziali contraenti sarà pertanto organizzato da A.I.PO sulla base di una suddivisione in sezioni provinciali. Costituisce titolo preferenziale per la stipula delle convenzioni e gli appalti la collocazione delle aziende agricole in prossimità del reticolo idrografico presidiato dall'Agenzia.

Il risultato positivo della verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 costituirà condizione necessaria e inderogabile per l'iscrizione nell'elenco delle imprese. Le verifiche verranno effettuate dagli organi dell'AIPO sulla base della documentazione prodotta dalle imprese aspiranti.

Art. 5
(Durata)

L'accordo ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato con esplicita deliberazione dell'AIPO, salva comunicazione contraria, di una delle parti, entro 3 mesi dalla scadenza inizialmente prevista o rinnovata.

AIPO

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

C I A
